



SCUOLA COMPRENSIVA PARITARIA
"ISTITUTO CAVANIS"

Scuola Primaria – Secondaria di I° Grado – Liceo Classico e Scientifico
Dorsoduro 898 – 30123 VENEZIA – tel. 041.5222826 fax 041.2771800
e-mail: cavanis.ve@gmail.com – sito web: www.cavanisvenezia.it

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART 1. Generalità

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è sempre personale.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- Nessuna infrazione disciplinare connessa con il comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

La materia contenuta sotto questo titolo ha i suoi principi ispiratori nel DPR n. 249 del 24 giugno 1998 – Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e successive integrazioni – e ad esso si conforma per la sua applicazione.

ART 2. Ambiti di comportamento a "rischio infrazione"

Gli ambiti di comportamento rispetto a cui può avvenire l'infrazione oggetto di sanzione disciplinare sono i seguenti:

- rispetto degli altri e delle norme di convivenza civile¹
- rispetto delle norme della comunità scolastica²
- rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute³
- rispetto delle strutture e delle attrezzature. ⁴

La rilevazione della mancanza avviene ad opera del personale che partecipa all'attività scolastica in qualsiasi funzione, compresi, ovviamente, i Padri della Congregazione e il personale ATA.

¹ Per esempio: utilizzo di termini volgari e offensivi, ricorso alla violenza, fisica o psicologica, ...

² Per esempio: assenze in numero eccessivo, non giustificate,...

³ Per esempio: infrazione al divieto di fumo, lancio di oggetti, introduzione di sostanze stupefacenti,...

⁴ Per esempio: mancanza del mantenimento della pulizia dell'ambiente e del decoro, danneggiamenti,...

ART 3. Provvedimenti disciplinari

In conseguenza di mancanze disciplinari si applicano provvedimenti che saranno valutati caso per caso sulla base della gravità dell'atto e delle sue conseguenze ed ispirati a finalità educative tendenti soprattutto a far nascere o potenziare nello studente il senso di responsabilità, la precisa consapevolezza di ciò che è o non è corretto e consentito, il principio della riparazione e del risarcimento del danno.

I provvedimenti disciplinari sono costituiti da:

1. richiamo verbale
2. richiamo scritto
3. allontanamento dall'istituto o altro provvedimento previsto dalla normativa vigente
4. riparazione o risarcimento dell'eventuale danno prodotto.

Il provvedimento di cui al punto 1 è adottato per mancanze ritenute non gravi da chi compie l'accertamento, con eventuale segnalazione anche orale a un docente o al preside.

Il provvedimento di cui al punto 2 è adottato per mancanze ritenute di una certa gravità o per recidiva di quelle non gravi da un docente o dal preside che ne abbiano avuta segnalazione anche orale.

Per mancanze ritenute gravi, i provvedimenti di cui al punto 3 e 4 sono adottati dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto a conclusione dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente. In sede di scrutinio relativo al periodo scolastico in cui è stata accertata e sanzionata un'infrazione a carico di uno studente, il Consiglio di Classe attribuirà la valutazione sul comportamento con riguardo sia all'entità della mancanza, sia al comportamento tenuto dall'alunno dopo il provvedimento disciplinare.

Lo studente ha facoltà di ricorrere all'Organo di Garanzia contro la sanzione, nei tempi e nei modi stabiliti dal comma 2 art. 5 del DPR 249 del 24 giugno 1998.